

**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITÀ CONNESSE
A PROGETTI DI RICERCA**

(Emanato con D.R. n. 258/2003-04 del 7 gennaio 2004, pubblicato nel B.U. n. 49, modificato con D.R. n. 777 del 18.09.2007 pubblicato nel B.U. n. 72 e modificato con D.R. n. 633 del 19.08.2009; pubblicato nel B.U. n. 84)

**ART. 1
MODALITÀ DI RICHIESTA**

1. Le assunzioni di ricercatori a tempo determinato possono avvenire in relazione a specifici programmi – progetti di ricerca temporanei.
2. La spesa per le assunzioni di cui al presente regolamento può derivare da programmi di ricerca, comunque finanziati, o da specifiche risorse derivanti da contratti o convenzioni, nel rispetto della autonomia delle strutture proponenti e delle finalità istituzionali dell'Università.
3. A tal fine i Consigli delle strutture scientifiche propongono un programma di ricerca, che deve essere di alto livello scientifico ed adeguato alle strutture disponibili.

La delibera del Consiglio della struttura scientifica dovrà essere trasmessa al Senato Accademico, che si pronuncerà per l'approvazione del progetto, sentite le Facoltà interessate. Il progetto deve:

- Contenere la descrizione del programma di ricerca;
- Indicare la durata del progetto, che non può essere inferiore a cinque mesi;
- Indicare il/i settore/i scientifico-disciplinare/i interessato/i;
- Indicare il numero dei ricercatori a tempo determinato di cui si chiede il reclutamento e la durata dei contratti, commisurata alla attuazione del progetto e comunque non superiore ai cinque anni;
- Contenere la descrizione delle strutture dove si svolgerà l'attività di ricerca e la dichiarazione della loro disponibilità;
- Indicare i fondi messi a disposizione per la realizzazione del progetto e la fonte del finanziamento;
- Indicare il responsabile del progetto.

**ART. 2
RECLUTAMENTO**

1. Al fine del reclutamento verrà emanato un apposito bando del quale verrà data adeguata pubblicizzazione tramite avvisi agli albi ufficiali dell'Ateneo. Sarà inoltre reso pubblico per via telematica sul sito Internet dell'Università.
2. Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso di diploma di laurea rilasciato secondo il vecchio ordinamento o di laurea specialistica, previste dal D.M. 28.11.2000, n. 509.
E' richiesta la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea.
3. Le selezioni avverranno sulla base di criteri che devono dare ragione di valutazione comparativa tra gli aspiranti.

In particolare:

- nel valutare il curriculum complessivo del candidato la Commissione dovrà tenere conto dell'arco temporale in cui esso si è sviluppato;
 - tra i titoli accademici e professionali posseduti, sono in ogni caso da valutare specificamente:
 - il conseguimento del dottorato di ricerca;
 - il conseguimento di diplomi di specializzazione;
 - la frequenza di corsi di perfezionamento o master;
 - l'attività di ricerca, documentata, presso Enti pubblici o privati con contratti, borse di studio, borse post-dottorato o incarichi, sia in Italia sia all'estero secondo la loro attinenza con l'attività da svolgere, a giudizio della Commissione Giudicatrice;
 - nel valutare le pubblicazioni scientifiche la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
 - originalità ed innovatività della produzione scientifica e sua congruenza con i settori scientifico disciplinari per i quali è stato bandito il concorso;
 - apporto individuale del candidato;
 - il colloquio è teso ad accertare e verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca, attraverso la discussione sui titoli presentati e sul programma di ricerca, oltre all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta.
4. La Commissione Giudicatrice, nominata, con Decreto del Rettore, è composta da tre docenti, di cui non più di uno appartenente alla struttura proponente, designati dal Senato Accademico.
 5. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità, conseguenti ai risultati delle graduatorie derivanti da selezioni di cui al presente regolamento.

ART. 3

NATURA DEL RAPPORTO

1. Al vincitore della selezione verrà proposta la stipula di un contratto di lavoro individuale a tempo determinato.
2. Il dipendente è soggetto ad un periodo di prova di tre mesi. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso: in tal caso il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
3. In caso di recesso dal contratto, successivamente al periodo di prova, il Ricercatore è tenuto a dare un preavviso di venti giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Il contratto di Ricercatore a tempo determinato deve avere termine e durata certi in relazione all'attuazione del programma di ricerca; non può essere stipulato per una durata inferiore a cinque mesi, né superiore a 5 anni.
4. Il contratto individuale potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico.
5. Il termine del contratto può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da

ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato.

Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

La proposta di proroga deve seguire l'iter di cui all'Art. 1.

6. Il Ricercatore a tempo determinato instaura un rapporto di lavoro subordinato a termine, con compiti di ricerca riferiti a programmi temporanei e non permanenti.
7. Per tutta la durata del contratto di Ricercatore a tempo determinato la retribuzione ed il trattamento previdenziale ed assistenziale saranno parametrati alla posizione iniziale dei Ricercatori di ruolo non confermati.
8. I Ricercatori a tempo determinato assunti per programmi di ricerca nel settore della medicina e chirurgia possono svolgere – su loro richiesta e previo parere favorevole del Dipartimento ad attività integrata in cui intendono svolgere l'attività e dell'Azienda ospedaliero/universitaria o delle Aziende ospedaliere interessate - attività di assistenza nell'ambito delle convenzioni delle Università con il Servizio Sanitario Nazionale.
9. Il contratto di Ricercatore a tempo determinato non può essere cumulato con analoghi contratti.
Il Ricercatore a tempo determinato non può assumere incarichi retribuiti, presso Amministrazioni pubbliche e private, che non siano espressamente e preventivamente autorizzati secondo le modalità previste dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165.
10. Al termine del contratto, il Ricercatore a tempo determinato è tenuto a presentare alla struttura scientifica proponente una relazione finale sul lavoro svolto.
11. La titolarità di tali contratti non precostituisce diritti per l'accesso ai ruoli dell'Università degli Studi di Siena.

ART. 4 NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.